

Disposizioni valide nelle zone ARANCIONI

Come da DPCM del 2 marzo, con le modifiche introdotte dai successivi decreti
(Ultimo aggiornamento: mercoledì 15 dicembre 2021)

Mascherina e distanziamento fisico

- **Obbligatorio l'uso della mascherina** al di fuori dell'abitazione, coprendo sempre bocca e naso contemporaneamente, ad esclusione di soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, bambini di età inferiore ai 6 anni, soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.
- È inoltre **fortemente raccomandato** di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Nel caso, si consiglia fortemente l'uso delle mascherine.
- **I soggetti con sintomi respiratori e febbre maggiore di 37,5° devono restare a casa** e contattare il proprio medico di base.
- **Invariate le altre misure di protezione:** mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro tra le persone, igienizzare frequentemente le mani tramite lavaggio e applicazione di gel disinfettanti.
- **Confermati tutti i protocolli anti-contagio** per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali.
- **Nelle strade o piazze nei centri urbani**, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata, o in determinate fasce orarie, la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Spostamenti e autodichiarazione

- **Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo** sono **consentiti esclusivamente** gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute.
- **Consentiti** gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza.
- **Vietato** ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, **in un comune diverso** da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. È comunque **sempre consentito** il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
- **Consentito**, una sola volta al giorno, spostarsi all'interno dello stesso comune verso un'altra abitazione privata abitata, tra le 5 e le 22, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano, potranno portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitano la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono;
- Qualora la mobilità sia limitata **all'ambito territoriale comunale**, sono **comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.**

Per tutti gli spostamenti in deroga ai divieti, per motivi di lavoro, didattica in presenza, necessità o salute, in caso di controlli è necessaria l'autodichiarazione ([Scarica modello editabile](#)).

ATTENZIONE: Per spostarsi tra zone arancioni o rosse, sarà necessaria la “Certificazione Verde Covid-19” un documento comprovante lo stato di **avvenuta vaccinazione** o la **guarigione**, oppure la **negatività di un test molecolare o antigenico rapido**. La certificazione consentirà gli **spostamenti tra regioni localizzate in zona rossa ed arancione**, mentre tra zone gialle e bianche ci si potrà muovere liberamente. Le certificazioni di avvenuta guarigione e di vaccinazione avranno una validità di sei mesi (per la vaccinazione a far data dalla somministrazione della seconda dose), mentre quella relativa al tampone avrà una validità di 48 ore. Gli analoghi "lasciapassare" rilasciati negli Stati membri dell'Unione europea, verranno riconosciuti come equivalenti, così come quelli rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'UE.

Ristorazione (Bar, pub, gelaterie, pasticcerie), mense e catering

- **Sospese le attività** dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie.
- **Consentite** le attività delle **mense** e del **catering continuativo** su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.
- **Consentita** la ristorazione con **consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché **fino alle ore 22 la ristorazione con asporto** con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per esercenti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (Bar e altri esercizi simili senza cucina) l'asporto rimane consentito esclusivamente fino alle ore 18.
- **Consentita** senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti ivi alloggiati.
- **Consentita** l'attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare sempre e in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Servizi alla Persona

- **Consentite** le attività inerenti ai servizi alla persona, a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità del loro svolgimento con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.

Servizi bancari, finanziari e assicurativi - Settore zootecnico, agricolo e agro-alimentare

- **Garantiti** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.

Scuole, università, concorsi e formazione

- **Assicurato** lo svolgimento in presenza sull'intero territorio nazionale dei servizi educativi per l'infanzia, della scuola per l'infanzia, delle scuole elementari e medie. Per le scuole superiori l'attività didattica in presenza tra il 70 e il 100 per cento. Per la parte restante della didattica, si farà ricorso alla DAD.
- **Assicurata** la didattica in presenza per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
- **Sempre garantito** l'uso di laboratori.
- **Le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica**, predispongono piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari da svolgersi prevalentemente in presenza, che tengano conto delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale. Fino al 31 luglio, l'attività didattica dovrà comunque essere prioritariamente in presenza.
- **Confermati** i corsi di formazione, pubblici e privati, solo con modalità a distanza. Consentiti in presenza quelli in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell'interno, della Difesa, dell'Economia, delle Finanze e della Giustizia, nonché del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza.
- **Sospeso** lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica.
- **Consentite** le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli ad hoc. **Con il decreto del 31 marzo 2021** è stato inoltre disposto lo sblocco dei concorsi pubblici con una prova scritta e una prova orale per il **reclutamento di personale non dirigenziale**. I candidati dovranno produrre un **test antigenico negativo effettuato nelle 48 ore precedenti**. **La prova durerà un'ora** e sarà possibile lo svolgimento delle **prove in sedi decentrate a carattere regionale**.
- **Consentiti** gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile.
- **Sospesi** i viaggi d'istruzione, le gite scolastiche, le iniziative di scambio o di gemellaggio e le uscite didattiche in genere, salvo le attività inerenti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

Attività sportiva e motoria

- **Consentita** all'aperto, anche in aree attrezzate e parchi pubblici, sempre e comunque nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività, salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
- **Sospese** le attività di piscine e palestre, centri benessere e termali, ad eccezione di quelle per le attività riabilitative o terapeutiche.
- **Consentite** le attività sportive di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI). Resta interdetto l'uso di spogliatoi.
- **Sospesi** gli sport di contatto (attività, gare e competizioni).

- **Sospese** l'attività sportiva dilettantistica di base, nelle scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché le relative gare e competizioni.
- **Sospesi** eventi e competizioni di sport individuali e di squadra ad eccezione di quelli riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, o organizzati da organismi sportivi internazionali.
- **Consentite** a porte chiuse le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.

Parchi e attività ludica

- **Consentito** l'accesso a parchi, ville e giardini pubblici è nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.
- **Consentita** l'attività ludica per bambini e ragazzi, nel rispetto dei protocolli di sicurezza vigenti.

Sale giochi, parchi tematici e di divertimento

- **Sospese** le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente.
- **Sospese** le attività dei parchi tematici e di divertimento.

Centri culturali, sociali e ricreativi - Sale da ballo, discoteche e feste

- **Sospese** tutte le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.
- **Vietate** le feste pubbliche e private, all'aperto o al chiuso.

Sagre e fiere

- **Vietate** le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

Manifestazioni, riunioni, convegni, spettacoli, cerimonie, convegni ed eventi pubblici

- **Sospesi** gli spettacoli cinematografici, teatrali e concerti, anche all'aperto.
- **Sospese** le attività convegnistiche e congressuali in presenza.
- **Consentito** lo svolgimento di cerimonie pubbliche in forma statica e in assenza di pubblico, a condizione che venga indossata la mascherina e sia osservato il distanziamento fisico.
- **Consentite** le cerimonie civili o religiose in assenza di pubblico; nel privato, si raccomanda fortemente di evitare di ricevere persone non conviventi se non per ragioni di lavoro o urgenza.

Mostre e musei e biblioteche

- **Sospese** le aperture di mostre, musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
- **Consentiti** i servizi bibliotecari e degli archivi su prenotazione, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.

Luoghi di culto e funzioni religiose

- **Consentito** l'accesso nel rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, commisurato alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi a disposizione.
- **Consentito** lo svolgimento delle funzioni religiose con la partecipazione di persone nel rispetto dei protocolli.

Strutture per lungodegenza, residenze per anziani, RSA e Pronto soccorso

- **Consentito** l'accesso nei limiti decisi dalla direzione sanitaria della struttura.
- **Vietato** agli accompagnatori sostare nelle sale d'attesa dei dipartimenti di emergenza o dei pronto soccorso, salvo specifiche indicazioni del personale sanitario e fatta eccezione per gli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di gravi disabilità.
- **Consentito**, limitatamente ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura che è tenuta ad adottare le misure necessarie, l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non.

Strutture ricettive

- **Consentita** l'attività nel rispetto dei protocolli regionali adottati in materia di prevenzione dei contagi.

Trasporti pubblici

- **Consentito** un coefficiente di riempimento al 50%. La programmazione è disposta dal Presidente della Regione e finalizzata al contenimento dell'emergenza Covid con la possibile riduzione e soppressione dei servizi, al fine di assicurare quelli minimi essenziali, evitando comunque sovraffollamento nelle fasce orarie di maggiore affluenza.

Impianti sciistici

- **Chiusi**, salvo che per le gare e gli allenamenti degli atleti professionisti e non, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e/o dalle rispettive federazioni. Consentito il loro utilizzo anche per le prove di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci.

Spostamenti da e per l'estero (per dettagli vedi Dpcm)

- **Confermate** le limitazioni per gli spostamenti da e per l'estero, con specifiche riguardanti sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario, per quali si rimanda al decreto.

Green pass e Green pass rafforzato

Le regole in vigore dal 6 dicembre 2020 al 31 marzo 2022

A seguito di quanto disposto dal **Decreto legge n. 172 del 26 novembre 2021**, e **successivamente prorogato con il Decreto legge approvato il 14 dicembre 2021**, in zona bianca, gialla e arancione, la maggior parte delle attività possono essere svolte solo da coloro che sono in possesso del **Green**

pass rafforzato, il cosiddetto "Super Green Pass". In zona rossa, invece, le limitazioni e le chiusure scatteranno per tutti.

Si ricorda che il green pass sia "base" che "super, non è richiesto per i minori di 12 anni e per i soggetti esenti.

Ristoranti e bar

In zona bianca, gialla e arancione, possono consumare al tavolo, al chiuso, solamente i vaccinati o i guariti (cioè persone in possesso del Green Pass rafforzato), con esclusione delle mense e il catering continuativo su base contrattuale, per i quali continua ad applicarsi il Green Pass base. Nei ristoranti ai possessori di Green pass non vaccinati non è consentito sedersi e consumare all'aperto, o al bancone.

Il Green pass rafforzato non è richiesto per i minori di 12 anni e per i soggetti esenti. Nessun limite massimo di persone per tavolo. In zona rossa, i locali restano chiusi.

Cerimonie, feste e banchetti

Possono partecipare a feste, matrimoni e cerimonie pubbliche solo coloro che sono in possesso del Super Green Pass.

Cinema, concerti, teatri

L'accesso a teatri, cinema, mostre, musei, concerti, è permesso unicamente ai possessori del Super Green Pass. La capienza in zona bianca è al 100 per cento per teatri, cinema e sale concerto, al 50 per cento in zona gialla. Tutto chiuso in zona rossa.

Discoteche

In zona bianca sono aperte con ingresso riservato unicamente ai possessori del Super green pass. In zona bianca le discoteche possono avere una capienza fino 75 per cento all'aperto e al 50 per cento al chiuso.

Discoteche chiuse, invece, nelle zone gialle, arancioni e rosse.

Stadi e manifestazioni sportive

Anche l'accesso a stadi, palazzetti dello sport e alle manifestazioni sportive, è riservato unicamente ai possessori del Green pass rafforzato. In zona bianca la capienza degli impianti può arrivare al 75

per cento per gli stadi e al 60 per cento per gli impianti sportivi al chiuso. In giallo scende al 50% per gli stadi e al 35 per cento per gli impianti al chiuso. Impianti chiusi in zona rossa.

Piscine e palestre

L'accesso è consentito in zona bianca e gialla con il Green pass "base". In zona arancione, invece, può entrare solamente chi è in possesso della certificazione verde rafforzata. Impianti chiusi in zona rossa.

Impianti sciistici

Per andare a sciare in zona bianca è sufficiente la certificazione verde "base". In zona gialla, invece, è obbligatorio il Super Green Pass. Il limite della capienza per le cabinovie è fissato all'80%, sulle seggiovie è al 100%. Impianti chiusi in zona arancione o rossa.

Trasporti pubblici

Dal 6 dicembre, anche per viaggiare a bordo dei mezzi pubblici regionali e locali, come metropolitane e autobus, occorre essere in possesso almeno del Green Pass "base", che prima non era necessario.